

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1751

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUSINAROLO, AGOSTINELLI, BONAFEDE, COLLETTI, FERRARESI, MICILLO, SARTI, TURCO, BALDASSARRE, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BRUGNEROTTO, CARINELLI, CECCONI, CIPRINI, COMINARDI, CRIPPA, DA VILLA, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DELLA VALLE, LUIGI DI MAIO, FANTINATI, GAGNARLI, GALLINELLA, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MUCCI, PARENTELA, PETRAROLI, PRODANI, RIZZETTO, ROSTELLATO, SEGONI, SORIAL, SPESSOTTO, TERZONI, TOFALO, TRIPIEDI, VALLASCAS, ZOLEZZI

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico

Presentata il 30 ottobre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo scopo della presente proposta di legge è la tutela di diversi interessi. Infatti, la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità porta vantaggi rilevanti per le diverse parti coinvolte:

1) il lavoratore ha una reale alternativa al silenzio in quanto è protetto contro eventuali comportamenti ritorsivi da parte delle persone segnalate o, più in generale, da parte del datore di lavoro;

2) l'ente o l'impresa ha la possibilità di istituire sistemi interni per la gestione delle segnalazioni e, di conseguenza, di conoscere situazioni di irregolarità o di rischio e di agire tempestivamente al riguardo, risolvendo l'irregolarità e isolando o rimuovendo la condotta criminale o irregolare;

3) la comunità acquisisce conoscenza di possibili pericoli derivanti da una cattiva condotta aziendale o di un ente pubblico ed è indirettamente e, in

alcuni casi, direttamente protetta grazie alle segnalazioni di comportamenti scorretti dannosi nei confronti dell'interesse collettivo.

Una proposta di legge in questa materia è perfettamente in linea con gli obiettivi di trasparenza ed efficienza perseguiti dalla pubblica amministrazione e ribaditi dalla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata il 31 ottobre 2003 e resa esecutiva dalla legge n. 116 del 2009, contribuisce a creare ambienti di lavoro più responsabili e promuove un cambiamento sociale e culturale di dissociazione nei confronti

dell'illegalità e di situazioni di pericolo, incentivando la segnalazione di situazioni critiche a tutela dell'interesse pubblico.

Gli attuali obblighi di segnalazione di reati esistenti (articolo 361 del codice penale, articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 non si rivelano sempre efficaci nell'incentivare segnalazioni di reati o irregolarità e non vengono perseguiti né sanzionati nella prassi. Una gestione più efficace e regolamentata delle segnalazioni, con la conseguente tutela dei soggetti segnalanti, accresce la fiducia nelle istituzioni e nelle organizzazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) segnalazione di reati o irregolarità: la segnalazione di reati o irregolarità nell'interesse pubblico, avvenuti o presunti, all'ente pubblico o privato del quale è dipendente, che può agire efficacemente per rimuoverne le cause;

b) autore: il lavoratore che effettua la segnalazione di cui alla lettera a) all'autorità di regolamentazione del settore interessato ovvero all'autorità di polizia o giudiziaria.

ART. 2.

(Tipologia di segnalazioni).

1. La presente legge si applica alle segnalazioni di ogni reato o irregolarità che può provocare un danno alla collettività e di cui l'autore è venuto a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro.

ART. 3.

(Autori).

1. La presente legge si applica a coloro che sono a rischio di ritorsione da parte delle persone segnalate, inclusi i dipendenti e gli ex dipendenti pubblici o privati, i consulenti, gli stagisti e i volontari.

ART. 4.

(Requisito della buona fede).

1. La presente legge si applica alle segnalazioni di reati o irregolarità effet-

tuare in buona fede, anche nell'ipotesi in cui i reati o irregolarità risultino inesistenti.

ART. 5.

(Esclusione).

1. La presente legge non si applica alle segnalazioni di reati o irregolarità che configurano il reato di calunnia o di diffamazione.

ART. 6.

(Protezione dell'identità).

1. L'identità dell'autore non può essere rivelata senza il suo consenso. Le segnalazioni possono essere effettuate in forma anonima; in tale caso, tenuto conto dell'impossibilità di approfondire le segnalazioni, in quanto anonime, queste sono prese in esame solo qualora siano adeguatamente documentate.

ART. 7.

(Inversione dell'onere della prova).

1. È a carico del datore di lavoro dimostrare che ogni misura presa ai danni dell'autore è motivata da ragioni estranee alla segnalazione effettuata dal medesimo autore.

ART. 8.

(Organi interni autonomi).

1. Fermo restando l'obbligo di procedere alla valutazione delle segnalazioni di reati o irregolarità a essi pervenuti, gli enti pubblici o privati possono dotarsi di organi interni autonomi incaricati di procedere alla valutazione.

ART. 9.

(Destinatari della segnalazione).

1. L'autore può effettuare la segnalazione di reati o irregolarità all'autorità di regolamentazione del settore interessato ovvero all'autorità di polizia o giudiziaria nelle seguenti ipotesi:

a) la segnalazione effettuata all'ente pubblico o privato di cui è dipendente è stata oggetto di valutazione negativa senza motivato parere;

b) l'ente pubblico o privato di cui è dipendente non offre, a parere dell'autore, le adeguate garanzie di neutralità.

ART. 10.

(Segnalazioni al pubblico).

1. Le segnalazioni di reati o irregolarità effettuate al pubblico in generale, anche tramite i mezzi di comunicazione o di informazione, sono permesse solo nel caso in cui esse siano state già effettuate ai sensi della presente legge o siano state oggetto di valutazione negativa senza motivato parere.

ART. 11.

(Procedimento disciplinare).

1. Ogni procedimento disciplinare avviato nei confronti di un soggetto indicato in una segnalazione di reato o irregolarità deve essere basato su elementi certi e documentati.

ART. 12.

(Divieto di clausole limitative).

1. In nessun caso il diritto di effettuare segnalazioni di reati o irregolarità può essere limitato mediante clausole contrattuali.

ART. 13.

(Diritto di accesso).

1. Alla segnalazione di reati o irregolarità non si applica il diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

ART. 14.

(Tutela dell'autore).

1. L'autore è tutelato ai fini di eventuali danni conseguenti alla segnalazione di reati o irregolarità e, in particolare, ha diritto, qualora licenziato, a essere riassunto, su ordinanza ingiuntiva del tribunale, e al risarcimento per gli eventuali danni morali, economici o di carriera subiti nonché delle eventuali spese legali.

ART. 15.

(Premio).

1. All'autore di una segnalazione di reati o irregolarità che comportano un danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione è attribuita una somma di denaro, a titolo di premio, di importo compreso tra il 15 e il 30 per cento della somma recuperata a seguito della condanna definitiva della Corte dei conti, fermo restando che la somma di denaro spettante a titolo di premio non può essere superiore a 2 milioni di euro.

ART. 16.

(Ufficio per la ricezione delle segnalazioni).

1. Presso ogni ente pubblico o privato è istituito un ufficio indipendente che ha il compito di redigere statistiche sul numero di segnalazioni di reati o irregolarità effettuate e sul loro esito, di provvedere alla liquidazione dei premi di cui all'arti-

colo 15 e alla raccolta e alla pubblicazione periodica dei relativi dati, nonché di assicurare il coordinamento con i soggetti competenti per l'accertamento delle condotte di reato.

ART. 17.

(Abrogazione).

1. L'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.

€ 1,00



17PDL0015170